

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)435

Vol. 1965/0098

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65)435 def.

Bruxelles, 18 novembre 1965

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ai prelievi applicabili al granturco
ibrido destinato alla semina

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65) 435 def.

RELAZIONE

Le importazioni di granturco ibrido destinato alla semina sono soggette a un dazio doganale del 4% consolidato nell'ambito del G.A.T.T. prima dell'entrata in vigore del regolamento n° 19.

Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dei regolamenti nn. 20 et 22 che tengono conto del consolidamento intervenuto per taluni prodotti nell'ambito del G.A.T.T., le disposizioni del regolamento n° 19 non fanno menzione del dazio consolidato per il granturco ibrido destinato alla semina.

In mancanza di qualsiasi indicazione nel regolamento n° 19, gli Stati membri riscuotono all'importazione di tale prodotto in provenienza dai Paesi terzi lo stesso prelievo applicabile al granturco comune. Poichè in linea generale lo ammontare di questo prelievo è superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del dazio doganale consolidato, può derivarne un pregiudizio per le importazioni in provenienza di alcuni Paesi terzi.

Sul piano giuridico, si presume che il Consiglio, nell'adottare il regolamento n° 19, abbia voluto rispettare gli impegni contratti dagli Stati membri e dalla Comunità nell'ambito del G.A.T.T. Tuttavia, poichè, a differenza dei regolamenti nn. 20 e 22, il regolamento n° 19 non contiene indicazioni in materia, sembra opportuno adottare, sulla base dell'articolo 24 del regolamento n° 19, delle misure di deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1 dall'articolo 9, paragrafo 1 e dall'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n° 19, allo scopo di precisare la necessità di tener conto, da un lato, dell'aliquota del dazio consolidato al 4% nell'ambito del G.A.T.T., e, dall'altro, del rispetto del principio della preferenza comunitaria, potendo questa essere fissata sulla base dell'incidenza del disarmo doganale intervenuto a partire dal 1° gennaio 1959.

Tale è la portata della proposta della Commissione nella fattispecie.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo ai prelievi applicabili al granturco ibrido

destinato alla semina

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n° 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per il granturco ibrido ammesso alla sottovoce 10.05 A della tariffa doganale comune occorre tener conto del dazio doganale risultante dal consolidamento nell'ambito del G.A.T.T.;

Considerando che in taluni casi il fatto di tener conto del consolidamento del dazio doganale per questo prodotto ha per effetto che i prelievi nei confronti dei Paesi terzi non saranno riscossi integralmente;

Considerando che la limitazione dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi non deve mettere in causa il principio della preferenza comunitaria; che detta preferenza può essere espressa, tenendo conto negli scambi intracomunitari, del disarmo doganale intervenuto a partire dal 1° gennaio 1959,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare del prelievo applicabile al granturco ibrido ammesso alla sottovoce 10.05 A della tariffa doganale comune non può essere superiore:

- per le importazioni in provenienza dagli Stati membri, all'ammontare risultante dall'applicazione dell'aliquota massima del dazio doganale derivante dal consolidamento fatto nell'ambito del G.A.T.T. diminuito della percentuale del disarmo doganale intervenuto a partire dal 1° gennaio 1959;

.../...

(1) G.U. n° 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62

- per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, all'ammontare risultante dall'applicazione dell'aliquota massima del dazio doganale derivante dal consolidamento operato nell'ambito del G.A.T.T.

Articolo 2

Su riserva dell'unificazione sul piano comunitario delle disposizioni in materia, le condizioni di ammissione del granturco nella sottovoce 10.05 A della tariffa doganale comune sono determinate dalle competenti autorità.

Tali autorità adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi deviazione di destinazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente
